

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro agli appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino del CAI e alla corresponsione della retribuzione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 luglio 1967, n. 584, giustamente riconosce ai donatori di sangue il diritto ad astenersi dal lavoro e ad una giornata di riposo retribuito dopo il salasso per trasfusione e ciò in considerazione dell'alto valore morale e sociale della loro prestazione.

Ad un compito di alta solidarietà umana e sociale, non meno significativo, assolvono i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino del CAI quando partecipano ad azioni di soccorso nei salvataggi alpini e in caso di calamità che colpiscano persone in zone montane.

È perciò doveroso riconoscere anche a questi benemeriti cittadini, che nell'azione di soccorso mettono a repentaglio la loro stessa vita, un trattamento che da un lato testimoni l'apprezzamento della collettività per la loro opera altamente umanitaria e dall'altro valga a compensare, sia pure in misura modesta, gli ingenti sacrifici.

A tal fine è diretto il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, nella fiducia che il Parlamento non mancherà di confortarlo del proprio unanime consenso.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Gli appartenenti al Corpo nazionale di soccorso alpino del Club alpino italiano hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il tempo della chiamata in servizio per partecipare ad azioni di soccorso diretto nei salvataggi alpini o in caso di calamità che colpiscano persone in zone montane e al riposo nel giorno successivo.

Art. 2.

La retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro e per la giornata di riposo viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro.

I datori di lavoro privati hanno facoltà di chiederne il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale.